

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1360)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 22 settembre 1965 (V. Stampato n. 2447)*

**presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 settembre 1965*

---

Modifica all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729

---

### DISEGNO DI LEGGE

---

*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene così modificato:

« Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.

I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro dei lavori pubblici ».